DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1991

Art. 7

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunita' montane, e' subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo 1989 disposta con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, del 31 ottobre 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1990.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991
Estremi	Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-per-il-1991/art-7-certificazioni-di-bilancio-e-di-consuntivo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it